

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e, in particolare, l’articolo 11 concernente la disciplina dell’attività dei Commissari straordinari del Governo;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

**VISTO** il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229*”;

**VISTO** il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, con il quale, in considerazione del reiterarsi degli eventi sismici in concomitanza con il verificarsi di eccezionali condizioni climatiche avverse, sono stati disposti nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;

**VISTO** il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante “*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*”;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 38 del citato decreto-legge n. 109 del 2018, recante rimodulazione delle funzioni commissariali, il quale, al comma 2, come modificato dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, prevede che al Commissario straordinario di Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 si applicano le disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016;

**VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, in particolare l’articolo 1, comma 738, che stabilisce che “*Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione, all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente: « 4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 150 milioni di euro per l’anno 2023*»;

**VISTO**, altresì, il comma 739 della legge n. 197 del 2022, che stabilisce la proroga della gestione straordinaria, prevista dall’art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al 31 dicembre 2023.

**VISTO** l’articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 3 del 2023 che ha introdotto, all’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 1-ter, che prevede “*Con riferimento agli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), n. 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad acta di cui all’articolo 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*”;

**VISTO**, altresì, l’articolo 2 comma 2, del predetto decreto-legge n. 3 del 2023 che stabilisce “*Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 è nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo stesso Commissario trasmette al Governo, entro il 31 maggio 2023, utilizzando anche i dati disponibili*

*nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da applicare agli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Al compenso si provvede ai sensi dell'articolo 38, comma 3, decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130";*

**VISTO** il curriculum vitae del senatore dott. Guido Castelli;

**VISTA** la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il senatore dott. Guido Castelli dichiara l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità a ricoprire l'incarico, nonché di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

**SENTITO** il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei ministri concernente la nomina del senatore dott. Guido Castelli a Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, adottata nella riunione del 12 gennaio 2023;

**SULLA PROPOSTA** del Presidente del Consiglio dei ministri,

## **DECRETA**

### **Art. 1**

1. Il senatore dott. Guido Castelli è nominato Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 3 del 2023, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge e fino al 31 dicembre 2023.

### **Art. 2**

1. Per lo svolgimento dell'incarico di cui all'articolo 1, non è previsto alcun compenso, gettone di presenza o, comunque, altro emolumento.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Dato a